

AMBROMOBILIARE S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA AL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

24 aprile 2018 – PRIMA CONVOCAZIONE

E

4 MAGGIO 2018 – SECONDA CONVOCAZIONE

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori sulla proposta di deliberazione relativa al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2018 in prima convocazione e 4 maggio 2018 in seconda.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. (di seguito la "Società"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. (di seguito la "Società"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

2. Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio d'Amministrazione

Signori Azionisti,

con decorrenza 16 Aprile 2018, a seguito di precedenti dimissioni dell'Amministratore Delegato dott. Emmanuele Mastagni è stato cooptato dal Consiglio d'Amministrazione quale suo componente la d.ssa Corinna Zur Nedden Eschner. Ai sensi dell'art. 2386 del codice civile l'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina dell'amministratore cooptato. Sui ricorda che il Consiglio di Amministrazione, che, come previsto dall'art. 11 primo comma dello statuto è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici). La nomina avviene secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello statuto, che si riporta qui di seguito. Al riguardo si precisa che l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste.

Articolo 13 dello statuto – Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. La nomina del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri

azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile.

L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo – provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura 5% (cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Essendo stato approvato nella precedente assemblea del 27 Aprile 2017 che il Consiglio d'Amministrazione della Società è composto da nr. 6 amministratori in carica fino all'approvazione del Bilancio 2019, Vi invitiamo pertanto a nominare, al posto del precedente amministratore dottor Emmanuele Mastagni, decaduto a seguito di dimissioni lo scorso 11 Aprile 2018, la d.ssa Corinna Zur Nedden Eschner che al riguardo ha depositato il suo Curriculum Vitae per opportuna visione.